

nieri, colpiti da infortunio in Germania, col pagamento di tre o quattro annualità dell'indennizzo dovuto, mentre sin qui era loro attribuita una rendita annua continuativa ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Appena conosciuta l'ordinanza 21 dicembre scorso colla quale il Bundesrath ha autorizzato la capitalizzazione della rendita per infortunio col pagamento di tre o quattro annualità, il Ministero degli affari esteri non ha mancato di preoccuparsene, e d'intelligenza con quello di agricoltura e commercio, furono telegrafate e scritte alla Regia Ambasciata a Berlino precise istruzioni per far presente a quel Governo come quella decisione venga a costituire una posizione di eccezione ai nostri operai in confronto con quelli suditi dell'Impero e di esprimere pertanto fin da ora ogni necessaria riserva circa l'esecuzione dell'articolo 2 della Convenzione firmata a Berlino il 31 luglio scorso.

« Quell'articolo dice che il principio dell'uguaglianza di trattamento di cui nello articolo precedente « non esclude che in luogo della rendita possa essere data, col consenso dell'avente diritto, una somma equivalente a tre annualità di rendita e senza il suo consenso un capitale corrispondente al valore della rendita stessa ».

« Vero è che lo stesso articolo stabilisce poi che per l'assicurazione germanica in quanto concerne il calcolo del capitale equivalente valgono le norme generali fissate dal Bundesrath per tale materia. Ma ciò non toglie che tali norme debbono essere nei riguardi nostri in armonia collo spirito della recente Convenzione stipulata nel vantaggio della classe operaia: e certamente la prima impressione avuta dalla decisione in discorso, è che questo non sia, mentre apparisce invece meno che equa e tale da frustrare la finalità dell'accordo.

« Nè questa prima impressione è stata tenuta nascosta al Governo germanico, ma per valutare giustamente l'entità e la portata dell'ordinanza com'anche prima di formulare le ragioni sulle quali poter fondare il reclamo è innanzi tutto necessario conoscere gli elementi tecnici sui quali sono fondati i calcoli e la decisione del Bundesrath che non sono finora stati resi di pubblica ragione ma di cui la nostra Ambasciata domanderà sollecita comunicazione.

« Intanto mi consta che il Ministero di agricoltura e commercio ha cominciato un accurato esame della cosa in base agli ele-

menti che finora possiede, come ho pur ragione di credere che qualora da parte nostra si fornissero efficaci ragioni ed argomenti, il Bundesrath non sarebbe alieno dal riesaminare la questione con spirito obiettivo e con equanimità.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DI SCALEA ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Attilio Rota « per sapere se e quando il ministro delle poste e dei telegrafi intenda esaudire le domande dei portalettere di Bergamo per la soppressione dalla seconda distribuzione nei giorni festivi, per la quale vi è l'assenso di tutti gli enti locali ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Sono in corso i provvedimenti relativi alla proposta pervenuta dalla direzione provinciale di Bergamo per la soppressione della seconda distribuzione nei giorni festivi.

« Nell'adozione di questi provvedimenti sarà tenuto conto delle speciali esigenze del servizio, segnalate dagli uffici competenti.

« *Il ministro*
« CALISSANO ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione all'ordine del giorno di oggi è dell'onorevole Nuvoloni al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere quali provvedimenti voglia adottare a favore degli agenti forestali provinciali, i quali, senza aver compiuti gli anni di servizio per essere ammessi a pensione ed essendo incapaci per la tarda età di procurarsi altro lavoro proficuo, non potranno per limite d'età essere assunti in servizio dallo Stato all'attuazione della nuova legge forestale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, ha facoltà di rispondere.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.* La risposta all'interrogazione dell'onorevole Nuvoloni è nell'articolo 10 della legge del 3 marzo 1912 sull'organico del personale forestale.

Quando questa legge venne presentata alla Camera, il ministro di agricoltura si occupò e si preoccupò della condizione di quegli ufficiali forestali i quali non avrebbero potuto essere più assunti in servizio per ragioni di età, e non avrebbero avuto diritto a pensione. Fu stabilito allora, come